



Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 21.09.09

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 118 comma 4 della Costituzione

- Art. 3 comma 5 D.leg.vo 18 agosto 2000 n. 267

- Art. 2043 Codice Civile

Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.3
Art. 2 – Modalità di gestione	pag. 3
Art. 3 – Sorveglianza	pag. 3
Art. 4 – Modalità di utilizzo	pag. 3
Art. 5 – Responsabilità	pag. 4
Art. 6 – Divieti	pag. 4

Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

Art. 1 Oggetto

L'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e incentivare l'attività sportiva, ricreativa e ludica, in quanto momento di formazione psico-fisica e di aggregazione sociale, ed allo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività ricreative ed offrire nuove e diverse occasioni di impegno del tempo libero, ritiene che gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale siano, compatibilmente con le loro caratteristiche tecniche, fruibili tanto per lo svolgimento di attività sportive, quanto per manifestazione di carattere sportivo, ricreativo e ludiche.

Attualmente gli impianti sportivi comunali sono costituiti da:

- campo polivalente (tennis – calcetto – pallavolo);
- campo da calcio per l'attività a 11 giocatori con relativi spogliatoi.

Art. 2 Modalità di gestione

La gestione degli impianti potrà essere demandata, previa convenzione, a società sportive presenti nel Comune di Romanengo.

In tal caso la convenzione dovrà definire i diritti e i doveri delle parti, gli impegni economici, le tariffe di utilizzo, i tempi di messa a disposizione, le condizioni di salvaguardia degli impianti, la sicurezza per giocatori e spettatori secondo le normative che regolano gli impianti pubblici e le indicazioni del Codice Civile per quanto attiene la responsabilità oggettiva e soggettiva dei singoli e degli Enti verso terzi.

Art. 3 Sorveglianza

La sorveglianza e il mantenimento degli impianti sportivi sono di norma affidati a personale designato dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi e per i periodi indicati nelle convenzioni di cui all'art. 2: quando cioè tali compiti sono demandati alla società concessionaria, che dovrà segnalare al Comune il nominativo del o dei responsabili.

Art. 4 Modalità di utilizzo

Gli orari e le tariffe sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere non vincolante della Commissione Sport.

Gli utenti potranno accedere agli impianti solo se autorizzati dal personale responsabile e dovranno attenersi al rispetto degli orari e del regolamento vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la priorità sull'utilizzo degli impianti per svolgere attività organizzate dalla stessa.

L'organizzazione di spettacoli, feste, esercitazioni, corsi o lezioni di discipline sportive e la disputa di campionati o gare dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

La prenotazione degli impianti impone l'immediato versamento della relativa tariffa secondo le procedure appositamente definite.

Non sono ammessi rimborsi nell'ipotesi di mancato utilizzo degli impianti nel periodo richiesto.

Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

Art. 5 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non risponde di scambi o furti di oggetti personali di ogni tipo e valore che dovessero verificarsi all'interno delle strutture.

Qualsiasi danno arrecato agli impianti sportivi ed attrezzature sarà addebitato al responsabile del danno: qualora non venga individuato, l'addebito sarà a totale carico del responsabile della gestione.

Art. 6 Divieti

E' vietato introdurre all'interno degli impianti sportivi animali e cose che possono arrecare disturbo o danno.

E' inoltre vietato praticare giochi in contrasto con le leggi di Pubblica Sicurezza.